



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Al Sig. Commissario Straordinario
del Comune di
PELLEGRINO PARMENSE

Ai Sigg. Segretari Comunali
dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Ai Sigg. Presidenti delle
Commissioni e
Sottocommissioni
Elettorali Circondariali
LORO SEDI

Al Sig. Presidente del
Tribunale di
PARMA

e, p.c.

Al Sig. Procuratore
della Repubblica di
PARMA

Al Sig. Presidente del
Tribunale Amministrativo Regionale
per l'Emilia-Romagna
Sezione di
PARMA

Al Sig. Presidente della Provincia di
PARMA

Al Sig. Questore di
PARMA



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

Al Sig. Comandante
Provinciale Carabinieri di
PARMA

Al Sig. Comandante
Provinciale Guardia di Finanza di
PARMA

Ai Sigg. Rappresentanti dei Partiti e
Movimenti Politici della provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Referendum ex art. 138 della Costituzione di domenica 29 marzo 2020 per l'approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari.
Adempimenti in materia di propaganda elettorale. Partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori del referendum.

Per i consequenziali adempimenti di competenza, si trasmette la **circolare n. 9/2020 del 14 febbraio 2020** del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – del Ministero dell'Interno, relativa all'oggetto, pubblicata sul sito della Prefettura di Parma, all'indirizzo www.prefettura.it/parma/, inviata per quanto d'interesse anche agli enti che leggono per conoscenza.

Si richiamano di seguito i diversi punti trattati nel documento ministeriale:

- 1) Presentazione domande per affissione di stampati, manifesti, ecc. da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento o dei promotori del referendum;
- 2) Delimitazione ed assegnazione degli spazi di propaganda diretta;
- 3) Partiti e gruppi politici rappresentati alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo;
- 4) Promotori del referendum;



Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

- 5) Designazione dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione, gli Uffici provinciali e l'Ufficio centrale per il referendum, nonché presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti;
- 6) Inizio della propaganda, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda;
- 7) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili;
- 8) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale;
- 9) Diffusione di sondaggi demoscopici;
- 10) Inizio del divieto di propaganda;
- 11) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.

Sulle fondamentali istruzioni con essa impartite si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., sottolineando l'estrema importanza della piena osservanza delle norme che disciplinano la propaganda elettorale, sotto i diversi profili, inerenti, tra gli altri, la presentazione delle domande per l'affissione di stampati, manifesti, ecc. da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento o dei promotori del referendum, la delimitazione ed assegnazione degli spazi di propaganda diretta e le varie ipotesi di limiti o divieti in materia di propaganda elettorale e riunioni elettorali.

Altra tematica di rilievo è quella attinente la diffusione di sondaggi demoscopici e le rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.

Si prega, altresì, di curare la massima diffusione del contenuto della circolare ministeriale di cui sopra ai partiti e movimenti politici nonché agli organi di stampa ed emittenti radio-televisive in sede locale.

Nel confidare nella massima collaborazione delle SS.LL., si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione.

Al Sig. Presidente del Tribunale di Parma si invia per quanto d'interesse in relazione alle previsioni di cui ai paragrafi 3), 4) e 5).

Si ringrazia.

il Viceprefetto Dirigente l'Area 2^

(Pasqua)

VMP/vmp



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 9 / 2020

Roma, 14 febbraio 2020

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - Servizi di Prefettura

AOSTA

OGGETTO: Referendum ex art. 138 della Costituzione di domenica 29 marzo 2020 per l'approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari.
Adempimenti in materia di propaganda elettorale. Partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori del referendum.

In vista dello svolgimento della consultazione referendaria di cui all'oggetto, si richiamano sinteticamente le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale, con l'indicazione altresì, anche ai fini degli adempimenti medesimi, dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei delegati dei promotori del referendum.

- 1) Presentazione domande per affissione di stampati, manifesti, ecc. da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento o dei promotori del referendum.

L'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni della legge 4 aprile 1956, n. 212, e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l'assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 52, quarto comma, della legge n. 352/1970 e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori del referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda per il referendum in oggetto devono presentare alla giunta comunale



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

istanza di assegnazione dei relativi spazi **entro il 34° giorno antecedente quello della votazione**, e quindi **entro lunedì 24 febbraio 2020**.

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale.

Le domande provenienti dal gruppo dei promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.

Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate del relativo atto di delega.

Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe.

Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire al comune, entro il suddetto termine, mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata oppure, ove necessario, anche a mezzo fax.

Ai fini degli adempimenti sopra descritti, si forniscono ai successivi punti 3) e 4) le indicazioni relative ai partiti presenti in Parlamento e ai promotori del referendum.

2) Delimitazione ed assegnazione degli spazi di propaganda diretta

La Giunta comunale, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 212/1956 citata, deve provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, distintamente e in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo promotore del referendum, che ne abbiano fatto richiesta, **tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione**, e quindi **tra martedì 25 e giovedì 27 febbraio 2020**.

3) Partiti e gruppi politici rappresentati alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo

Ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui ai punti 1) e 2), si trascrivono di seguito i partiti e gruppi politici rappresentati, rispettivamente, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, come da rispettive comunicazioni, in data 11 febbraio scorso, del Segretario generale del Senato e del Vice Segretario Generale della Camera, o che hanno avuto almeno un eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia:

SENATO DELLA REPUBBLICA

A) hanno conseguito almeno un seggio le seguenti coalizioni di liste e singole liste:

coalizione composta da:

- LEGA NORD
- MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
- NOI CON L'ITALIA - UDC
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

coalizione composta da:

- ITALIA EUROPA INSIEME
- SVP - PATT
- +EUROPA CON EMMA BONINO - CENTRO DEMOCRATICO
- CIVICA POPOLARE LORENZIN
- PARTITO DEMOCRATICO

liste:

- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LEGA - FORZA ITALIA - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LEGA NORD



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

- LIBERI E UGUALI
- MAIE – MOVIMENTO ASSOCIATIVO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
- MOVIMENTO 5 STELLE
- MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
- PARTITO DEMOCRATICO
- SVP – PATT
- TRADITION ET PROGRÈS FAVRE LANIÈRE
- UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI – USEI;

B) gruppi parlamentari presenti in Senato:

- MOVIMENTO 5 STELLE
- FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE-UDC
- LEGA-SALVINI PREMIER - PARTITO SARDO D'AZIONE
- PARTITO DEMOCRATICO
- FRATELLI D'ITALIA
- ITALIA VIVA – P.S.I.
- PER LE AUTONOMIE (SVP-PATT, UV)
- MISTO

C) componenti del Gruppo misto:

- LIBERI E UGUALI
- MAIE
- PIU' EUROPA CON EMMA BONINO.

CAMERA DEI DEPUTATI

A) hanno ottenuto seggi le seguenti coalizioni di liste e singole liste:

coalizione composta da:

- LEGA NORD
- MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
- NOI CON L'ITALIA-UDC
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

coalizione composta da:

- ITALIA EUROPA INSIEME
- SVP-PATT
- +EUROPA CON EMMA BONINO-CENTRO DEMOCRATICO
- CIVICA POPOLARE LORENZIN
- PARTITO DEMOCRATICO

liste:

- ASSOCIAZIONE "+EUROPA"
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LEGA NORD
- LEGA NORD-FORZA ITALIA-FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LIBERI E UGUALI
- MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
- MOVIMENTO 5 STELLE
- MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
- PARTITO DEMOCRATICO
- SVP-PATT
- UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI

B) gruppi parlamentari costituiti alla Camera:

- FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE
- FRATELLI D'ITALIA
- LEGA – SALVINI PREMIER
- MOVIMENTO 5 STELLE



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

- PARTITO DEMOCRATICO
- LIBERI E UGUALI
- ITALIA VIVA
- MISTO

C) componenti politiche del Gruppo Misto:

- MINORANZE LINGUISTICHE
- NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO.
- CENTRO DEMOCRATICO-RADICALI ITALIANI-+EUROPA
- MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO

PARLAMENTO EUROPEO

Come da verbale di proclamazione dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione in data 24 giugno 2019, a seguito dell'elezione del 26 maggio 2019, si trascrivono i partiti o gruppi politici che hanno avuto eletto un proprio rappresentante quale membro del Parlamento europeo spettante all'Italia:

- LEGA SALVINI PREMIER
- PARTITO DEMOCRATICO (PD)
- MOVIMENTO 5 STELLE
- FORZA ITALIA
- SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)
- FRATELLI D'ITALIA

4) Promotori del referendum

Si riportano di seguito i nominativi dei promotori del referendum in oggetto, cioè dei delegati che sono stati individuati dai senatori richiedenti ex art. 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352, ai fini del deposito della richiesta referendaria formulata da 71 senatori in carica, come da verbale redatto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in data 10 gennaio 2020:

- PAGANO Nazario, nato il 23 maggio 1957 a Napoli;
- NANNICINI Tommaso, nato l'11 novembre 1973 a Montevarchi (AR);
- CANGINI Andrea, nato il 5 marzo 1969 a Roma.

5) Designazione dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione, gli Uffici provinciali e l'Ufficio centrale per il referendum, nonché presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti

L'indicazione dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum sarà utile, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 352/1970, anche ai fini della designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici di sezione sul territorio nazionale e alle operazioni dell'Ufficio provinciale e dell'Ufficio centrale per il referendum nonché, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, alle operazioni presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (Corte d'appello di Roma) e presso i seggi ivi istituiti per lo scrutinio delle schede votate nell'ambito della circoscrizione Estero.

Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione e presso gli Uffici provinciali per il referendum devono essere fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, conferito da un promotore del referendum o, per i partiti o gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare; le



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

designazioni dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale per il referendum o presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti vengono fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte di un promotore del referendum o dell'organo nazionale o parlamentare del partito o gruppo politico.

6) Inizio della propaganda, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 28 febbraio 2020, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

7) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi **da venerdì 28 febbraio 2020**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 citata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

8) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di indizione del referendum, per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di comunicare gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti che, per quanto di rispettiva competenza, saranno eventualmente adottati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9) Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 28/2000, e quindi **a partire da sabato 14 marzo 2020**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

10) Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, **nel giorno precedente e in quello della votazione**, e quindi **da sabato 28 a domenica 29 marzo 2020**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, **nel giorno della votazione**, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi referendari.

11) Rilevazioni di voto da parte di Istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

* * *

Si pregano le SS. LL. di richiamare il contenuto della presente ai Sindaci dei comuni, alle Autorità locali di pubblica sicurezza, alle Pubbliche Amministrazioni in sede locale, ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici e agli organi di stampa ed emittenti radiotelevisive locali, per i profili di rispettivo interesse e competenza, nonché, per quanto concerne i punti 3) e 4), ai Presidenti dei Tribunali di ogni provincia presso i quali dovranno costituirsi gli Uffici provinciali per il referendum.

* * *

Quanto sopra si comunica, con riferimento agli anzidetti punti 3), 4) e 5) e per ogni opportuna notizia, all'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione a norma dell'art. 12 della legge n. 352/1970, e all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, costituito presso la Corte d'appello di Roma ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Caterina Amato